

Promemoria «Modifica dell'ordine dei beneficiari»

Beneficiari

In caso di decesso della persona assicurata prima della scadenza della prestazione di vecchiaia o d'invalidità, sono considerate beneficiarie del capitale in caso di decesso le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente, indipendentemente dal diritto di successione (estratto del regolamento di previdenza):

1. i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP; in assenza di questi:
2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo sostanziale, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di questi:
3. i figli della persona assicurata che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle; in mancanza di questi:
4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

Il diritto di cui alla cifra 2 presuppone che la persona assicurata abbia comunicato per via elettronica (attraverso il portale online) o per iscritto alla Fondazione i nominativi delle persone in questione mentre era ancora in vita.

Mediante dichiarazione elettronica (attraverso il portale online) o scritta alla Fondazione, la persona assicurata può definire la ripartizione tra gli aventi diritto all'interno dei singoli gruppi. Può inoltre includere nella cerchia di beneficiari previsti alla cifra 1 anche quelli della cifra 2. La dichiarazione elettronica (attraverso il portale online) o scritta deve pervenire alla Fondazione mentre la persona assicurata è ancora in vita. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento dalla persona assicurata, per iscritto o nel testamento (facendo esplicito riferimento alla previdenza professionale).

I beneficiari devono fornire alla Fondazione la prova dell'esistenza di un motivo di estinzione o di un diritto. In caso di più beneficiari, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente definite, essi dovranno determinare di comune accordo i corrispettivi o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. In altro caso la distribuzione avviene in parti uguali.

L'importo del capitale di decesso si basa sulle disposizioni legali e regolamentari al momento del decesso.

Definizione e ordine dei beneficiari

Gruppo 1: i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP

- la vedova o il vedovo o il/la partner registrato/a superstite (LUD);
- i figli fino al compimento del 18° anno d'età o fino al termine della formazione (al massimo fino ai 25 anni);
- i figli con un grado d'invalidità almeno del 70% sino al raggiungimento della capacità di guadagno (al massimo fino ai 25 anni);
- gli affiliati, se la persona assicurata doveva provvedere al loro sostentamento e nella misura in cui al momento del decesso della persona assicurata non hanno ancora compiuto 18 anni o stanno seguendo una formazione (al massimo fino ai 25 anni).

In assenza di questi:

Gruppo 2: le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo sostanziale oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni

- ad esempio una persona invalida che, per un periodo di tempo prolungato, ha beneficiato regolarmente di un sostegno finanziario sostanziale della persona assicurata;
- ad esempio il partner convivente (di stesso od opposto genere) non in matrimonio e non in unione domestica registrata, nella misura in cui abbia vissuto ininterrottamente in convivenza con la persona assicurata nei cinque anni precedenti il decesso di quest'ultima;
- ad esempio l'ex partner convivente che provvede al sostentamento di un figlio.

In assenza di questi:

Gruppo 3: i figli della persona assicurata che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle.

- i figli maggiorenni e non più in formazione;
- i figli con più di 25 anni.

In assenza di questi:

Gruppo 4: gli altri eredi legali ai sensi del Codice civile, ad esclusione dell'ente pubblico.

- non è possibile designare quali beneficiari corporazioni di diritto pubblico, associazioni, enti benefici ecc. né eredi testamentari che non siano nel contempo eredi legali ai sensi del Codice civile.
-